

Con la presente si rassegnano alcune osservazioni in merito al documento in consultazione sul sito della Banca d'Italia e relativo alla proposta di modifica della competenza temporale con la quale si riduce la cognizione dell'ABF a controversie relative a operazione anteriori di cinque anni rispetto alla data di proposizione del ricorso.

- ANALISI COSTI BENEFICI ERRATA - SOTTRAZIONE TUTELE DEL CONSUMATORE

In primis si contesta l'analisi costi benefici (punto 3.1) nella parte in cui si afferma che mantenere il termine di competenza temporale al 1 gennaio 2009 non farebbe conseguire alcun vantaggio all'utenza in termini di tutela percepita mentre la riduzione del termine di prescrizione consentirebbe una maggiore risposta alla domanda di giustizia.

Tale assunto non corrisponde a verità né è in linea con la ratio dell'istituzione dell'ABF nonché con la Direttiva 2013/11/UE (Direttiva "ADR").

Ed invero, si evidenzia come la modifica del termine della prescrizione andrebbe a minare la tutela del consumatore e non già a rafforzarla. Come noto la percentuale maggiore di controversie dell'ABF è rappresentata dai ricorsi sui rimborsi in materia di estinzione anticipata dei contratti di cessione del quinto. Sul punto, si evidenzia che il diritto dei consumatori ad ottenere il rimborso si basa su di una consolidata prassi degli istituti finanziari nel non rimborsare quanto dovuto pur in presenza di un chiarissimo obbligo normativo. I consumatori dovrebbero ottenere il rimborso senza nemmeno ricorrere a procedure di risoluzione delle controversie. Il ruolo dell'ABF è diventato in questi anni fondamentale consentendo il rimborso a tanti consumatori che diversamente non l'avrebbero mai e poi mai ottenuto. Si rammenta inoltre che i consumatori che accedono a tali forme di finanziamento sono persone che spesso hanno seri problemi economici e la cessione del quinto rappresenta l'unica forma di finanziamento che sulla base delle possibilità possono ottenere. Peraltro si ricorda che la cessione del quinto rappresenta la forma di finanziamento più onerosa che ci sia in termini di tassi e di commissioni pagate.

In questo quadro l'ABF funge da deterrente sia nella fase del reclamo e sia durante il ricorso (si ricorda che gran parte delle controversie si concludono con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere) e perché consente attraverso una procedura snella ed economica di ottenere quanto previsto dalla legge.

Dimezzare i termini di prescrizione significa dunque eliminare la possibilità che i consumatori che hanno subito indebite appropriazioni da parte delle banche possano ottenere quanto dovuto per legge. La circostanza che il consumatore possa comunque ottenere giustizia (per le operazioni che risalgono a più di cinque anni dal ricorso) attraverso il giudice ordinario è una riflessione che serve in modo molto blando a giustificare una ingiustificabile riforma posto che è evidente che il consumatore non andrebbe ad adire il giudice di pace per ottenere un rimborso di qualche centinaia di euro, con la conseguenza che quelle somme di cui avrebbe diritto resterebbero nella disponibilità delle finanziarie, in modo, si ripete, del tutto illegittimo! Si aggiunge inoltre che dal tenore letterale dell'analisi costi benefici e delle considerazioni ivi

includere emerge uno straordinario paradosso: l'ABF, strumento deflativo per il processo civile, viene modificato attraverso una riforma deflativa che consenta un minore numero di controversie da decidere a favore del giudice ordinario. In tale ottica, la modifica proposta si appalesa in contrasto con la direttiva 2013/11/UE a partire dall'art. 1 che mira a garantire un alto livello di protezione dei consumatori.

Inoltre, tra le motivazioni a sostegno della modifica del termine nell'analisi costi benefici, è indicata la difficoltà di reperire tutta la documentazione rilevante per i contratti molto datati motivo per cui sarebbe opportuno non esaminarla. Tale assunto assume dei connotati non in linea con la legge né tantomeno con l'obiettivo di tutela del consumatore, e rappresenta una valutazione che potrebbe essere rimessa al più al legislatore in sede di una modifica legislativa e non già ad un organo dello Stato che deve decidere secondo legge.

Sul punto occorre evidenziare che è la legge ad indicare il termine delle operazioni per le quali è possibile chiedere tutela o meno e, ad ogni modo, non si può subordinare l'esigenza di giustizia al grado di facilità relativo al reperimento della documentazione.

Per tali motivi, con la presente chiedo di voler prendere in considerazione le suesposte osservazioni posto che la modifica proposta va a sottrarre le tutele a favore del consumatore e non è in linea con la direttiva 2013/11/UE, e chiedo di non modificare la delibera CICR nella parte in cui è prevista la competenza temporale dell'ABF a partire dal 1 gennaio 2019.

Distinti saluti

Avv.

Fabrizio

Monopoli

Monopoli Studio Legale
Ostuni (BR), Via L. Miccoli 54, 72017
tel. 0831093403 fax 08311701381
pec. avvocatofabriziomonopoli@pec.it
mobile 3452951693
www.monopolistudiolegale.it

Nota di riservatezza

Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni che potrebbero essere strettamente riservate e, in ogni caso, è destinato esclusivamente all'indirizzo evidenziato nei campi a:/cc:. Il titolare dell'indirizzo è l'unico soggetto autorizzato a leggerlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, a diffonderlo. Chiunque riceva questo messaggio per errore o comunque lo legga senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito. Egli è pertanto pregato di rinviarlo immediatamente al mittente, distruggendone l'originale.